



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Il Consigliere Regionale

F.to Giovanni Arruzzolo

F.to Salvatore Cirillo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia.

L'articolo 23 stabilisce il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento. L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Tra l'altro la pandemia per il Covid 19 ha comportato una serie di difficoltà operative e rallentamenti sull'andamento dei lavori e degli adempimenti che i gestori delle strutture sono tenuti a fare. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi, sollevando una rilevante problematica sociale.

La richiesta di proroga viene avanzata anche in considerazione della riforma del sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni) istituito con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento al 30 giugno 2023, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'art. 10 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/2013, tenuto conto che risale a ben 9 anni fa, fissi termini allineati ed

aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge. Si precisa che l'attuazione della normativa contenuta nel progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo si compone di tre articoli:

- L'art.1 prevede la modifica dell'articolo 23 l.r.15/2013. Proroga dei termini di adeguamento, che sarà fissata al 30 giugno 2023;
- L'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;
- L'art. 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la modifica dell'articolo 23 l.r, 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento.			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
///	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Art. 1

(Modifica articolo 23 della l.r. 15/2013: Proroga dei termini di adeguamento)

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023";
2. Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “in conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'art.10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.